



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione Didattica Statale "Papa Giovanni Paolo II"
Via Rossini 5, 81038 Trentola Ducenta (CE)

Tel. 081 8140588 Mail: ceee07300v@ISTRUZIONE.it - PEC: ceee07300v@PEC.istruzione.it
Codice Fiscale: 90012710613 - C.M.: CEEE07300V - C.U.U.: UFESMF

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ WHISTLEBLOWING

FONTI NORMATIVE

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

Con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 l'Italia ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 la cui finalità è quella di disciplinare la protezione dei whistleblower all'interno dell'Unione Europea, fornendo norme minime di tutela per uniformare le normative nazionali.

Con la Delibera n°311 del 12 luglio 2023 l'ANAC ha emanato le Linee guida e le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni.

DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al **dipendente di un'amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.**

La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente e fornire chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni. La segnalazione può essere fatta da chiunque abbia una relazione lavorativa o professionale con l'ente pubblico.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano **comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.** In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- Penalmente rilevanti;
- Attuate in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
- Azioni che possano arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
- Azioni che possano arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Istituto;
- Azioni che possano arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini;
- Azioni che possano arrecare un danno all'ambiente;
- Pregiudizio su utenti, dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Istituto.

Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- Indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Istituto;
- Completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi, generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha effettuato la violazione o i fatti segnalati, indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione, indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti etc.);

MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

L'Istituto mette a disposizione dei propri dipendenti un apposito modello il cui utilizzo rende più agevole la presente procedura. Il modello è reperibile nel sito web dell'Istituto. La segnalazione va indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto, il quale potrà avvalersi del supporto di un nucleo ristretto di persone per la gestione delle segnalazioni. La segnalazione ricevuta va protocollata in via riservata.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

Mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica certificata **ceee07300v@pec.istruzione.it**

A mezzo del servizio postale o brevi manu; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "All'attenzione del Dirigente Scolastico - riservata/personale".

ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Dirigente Scolastico che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna. A tal fine, il Dirigente Scolastico può avvalersi del supporto e della collaborazione, di soggetti interni all'Istituto o all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Corte dei conti, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.). Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Dirigente Scolastico, in relazione alla natura della violazione, provvederà a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente.

FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

(Ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)

- L'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione;
- L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso;
- Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento;
- La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett.a), della l. n. 241/90 s.m.i.

Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Dirigente Scolastico che, valutata la sussistenza degli elementi e stabilisce tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

Il presente regolamento, è ratificato con il Consiglio di Istituto del 19/05/2025 con delibera_7_ , adottato dal Dirigente Scolastico e pubblicato sul sito web insieme alla relativa modulistica.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo Graziano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93